

Anticorruzione.

Cda in house, redditi e patrimoni su internet

Alberto Barbiero

Le società partecipate degli enti locali devono adempiere agli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, adeguando adottando ex novo il modello organizzativo-gestionale. Con la determinazione 8/2015 (su cui si veda Il Sole 24 Ore del 26 giugno) l'Anac offre un dettagliato quadro applicativo evidenziando, soprattutto in tema di applicazione della normativa sulla trasparenza, i differenti oneri per le società in house, per le altre società in controllo pubblico e per le società partecipate ma non controllate. La prevenzione della corruzione deve essere attuata nelle società a controllo pubblico, secondo l'Anac, mediante l'adeguamento del modello adottato in base al Dlgs 231/2001 o, qualora la società non lo abbia, con la sua adozione. L'analisi dei rischi deve essere rapportata al concetto di corruzione inteso in senso ampio, come qualsiasi distorsione dell'attività che possa procurare vantaggi a fini privati. A questo fine il modello ex 231 deve contenere una sezione nella quale devono essere precisate le misure di prevenzione, secondo lo schema generale definito dal Pna, raccordata al sistema di controllo interno, che deve essere eventualmente adeguato. L'Anac sollecita le società ad adeguare i propri codici di comportamento al nuovo assetto anticorruzione, e le richiama, in linea complementare, a dare attuazione agli obblighi in materia di adozione del programma triennale della trasparenza e a prevedere un sistema di verifica delle situazioni di inconferibilità e di incompatibilità in base a quanto previsto dal Dlgs 39/2013. Il complesso delle misure di prevenzione della corruzione poste in essere dalle società partecipate deve comprendere anche la verifica delle eventuali attività di ex dipendenti a favore di fornitori, un'intensa formazione, la rotazione dei dipendenti nelle aree rischio e la definizione di strumenti di garanzia per i dipendenti che denuncino illeciti (whistleblowing). L'Autorità evidenzia che l'intero pacchetto deve essere attuato sia nelle società partecipate direttamente sia in quella partecipazione indiretta, sempre nella linea del controllo del socio pubblico. Per le società invece in situazione non di controllo gli oneri sono minori e si limitano a un adeguamento del modello 231 alla normativa anticorruzione. In relazione alla trasparenza, invece, l'Anac delinea un quadro applicativo degli obblighi dettati dal Dlgs 33/2013 su tre livelli. Le società in house sono i soggetti che devono dare completa attuazione agli obblighi del decreto in termini di massima corrispondenza con quanto previsto per gli enti locali soci, in quanto proprio la relazione organica con le amministrazioni ne comporta l'immedesimazione nell'applicazione delle misure di trasparenza dell'attività. In tal senso, per esempio, le società in house dovranno pubblicare nella sezione amministrazione trasparente le dichiarazioni patrimoniali dei propri amministratori. Per le altre società in situazione di controllo pubblico (ma non in house, ad esempio una società mista a capitale maggioritario pubblico) l'Anac evidenzia la necessaria pubblicizzazione degli elementi relativi all'organizzazione e alle attività di pubblico interesse. Tuttavia in questa definizione devono essere ricomprese non solo le attività di gestione di un servizio pubblico, ma anche quelle strumentali al suo sviluppo, come l'attività contrattuale e quella di gestione delle risorse umane. Per le società partecipate ma non in controllo pubblico gli oneri di trasparenza sono limitati ai dati sull'organizzazione e alle eventuali attività di pubblico interesse svolte.